



PROVINCIA DI PARMA
Servizio Pianificazione Territoriale

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

VARIANTE SPECIFICA
(ai sensi dell'art.27bis della LR 20/2000 e smi)

Adeguamento tematico del P.T.C.P.
alla “Variante al Piano per l’assetto idrogeologico del
bacino del fiume Po (PAI): torrente Baganza da Calestano a
confluenza Parma e torrente Parma zona confluenza
Baganza” – Del. del C.I. n. 4 del 7 dicembre 2016

Stralcio integrazione Norme di Attuazione
Artt. 12-13-13ter

Controdeduzioni

Delibera di Consiglio Provinciale n. ____ del _____

Elaborazione Febbraio 2018

**PARTE SECONDA - LA TUTELA
DELL'INTEGRITÀ FISICA, CULTURALE,
PAESISTICA ED AMBIENTALE DEL
TERRITORIO**

**TITOLO III - SISTEMI, ZONE ED ELEMENTI
STRUT-TURANTI LA FORMA DEL TERRITORIO**

- Art. 12 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica.....
- Art. 13 - Zona di deflusso della piena.....
- Art. 13 ter - Area di inondazione per piena catastrofica.....

Art. 12

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica

1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per le "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica" individuate e perimetrare come tali nella tavola C.1 "Tutela ambientale, paesistica e storico culturale" in scala 1:25.000 del presente Piano. Esse costituiscono la definizione cartografica e l'articolazione integrata delle zone di tutela dei caratteri ambientali, individuate ai sensi dell'art 17 del PTPR, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.24 della L.R. 20/2000, nonché della Fascia B di esondazione, così come definita dall'art 28 del Piano per l'Assetto Idrogeologico - di seguito denominato PAI, ai sensi degli articoli A-1, comma 3 e A-2, comma 1, della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.

Per i tratti di asta fluviale del T. Baganza e T. Parma (zona confluenza urbana) interessati dalla Variante al PAI adottata dal C.I. dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO con Del. n.4 del 7 dicembre 2016 (Variante approvata con DPCM del 22 febbraio 2018 – G.U. Parte Prima n.120 Anno 159) vale la specificazione cartografica delle zone di tutela dei caratteri ambientali come rappresentate nelle tavole C1.6, C1.11 e C1.12 in scala 1:25.000, per le quali rimangono vigenti le norme di cui al presente articolo in coerenza con le disposizioni di cui all'art.17 del PTPR. Per le fasce di tutela idraulica nei tratti di asta fluviale sopra richiamati sono da intendersi

efficaci le fasce idrauliche (Fascia A, B, C, e Limiti di progetto e Aree inondabili per eventi della piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite di progetto) perimetrare dalla stessa Variante al PAI adottata dal C.I. dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO con Del. n.4 del 7 dicembre 2016, come rappresentate nello specifico elaborato "Variante al Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma e torrente Parma zona confluenza Baganza", parte integrante dell'Elaborato Cartografico CI del presente Piano. In tali zone trovano applicazione le Norme per le fasce fluviali di cui al Titolo II delle NA del PAI, oggetto di Intesa ai sensi dell'art.57 c.1, del D.Lgs. 112/1998 e dell'art.21, c.2 della L.R. 20/2000.

Per le "Aree inondabili per eventi della piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite di progetto", individuate dalla Variante PAI a tergo del limite di progetto nella zona a monte ed in prossimità di confluenza urbana del Capoluogo, sono da intendersi vigenti, sino a completa realizzazione della progettualità indicata, le disposizioni idrauliche valide per la Fascia B.

2. Qualora la perimetrazione delle zone di cui al comma precedente interessi altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni. Nella zona di cui al presente articolo il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e di laminazione delle piene, unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale.
Essa è esterna alla zona di deflusso della piena, di cui all'articolo 13.
3. La tavola C.1 in scala 1:25.000 del presente Piano indica, con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto" le opere e/o gli interventi programmati per la difesa del territorio. Tali limiti sono stati individuati nel rispetto delle finalità di tutela paesaggistica ed ambientale introdotte dal presente Piano ai sensi dell'art. 24 della legge 20/2000. I progetti per la difesa idraulica riferiti alla attuazione degli interventi individuati con il segno grafico "limite di progetto" dovranno garantire il mantenimento del medesimo livello di tutela paesaggistica ed ambientale, nonché seguire, ove previste, le procedure autorizzative

prescritte dalle normative vigenti. Quando saranno realizzati gli interventi e le opere programmati il tracciato del rilevato arginale eseguito e collaudato, dovrà essere inteso come attuativo del segno grafico “limite di progetto”. La trasmissione, da parte dell’Autorità competente, della presa d’atto del collaudo dell’opera costituirà il presupposto per la successiva Deliberazione del Consiglio Provinciale di aggiornamento della cartografia del Piano. Tale aggiornamento non costituisce variante al PTCP. Tale aggiornamento dovrà comunque verificare il mantenimento del livello di tutela dei caratteri ambientali dei luoghi interessati, definito dal presente piano . Negli ambiti a rischio di inondazione a tergo del “limite di progetto” indicati negli studi relativi alle fasce fluviali contenuti nel Quadro Conoscitivo- Fasce fluviali, ovvero, se non individuati in tali elaborati, nell’ambito delimitato tra il “limite di progetto” e il limite della fascia C della tavola C.1, al fine di minimizzare le condizioni di rischio, i Comuni sono tenuti a valutare, fino alla avvenuta realizzazione delle opere di contenimento le condizioni di rischio mediante la redazione di uno studio di compatibilità idraulica. Lo studio deve essere trasmesso al servizio provinciale competente in materia urbanistica per l’espressione del relativo parere.

4. Gli interventi consentiti nelle zone di cui al presente articolo e specificati nei successivi commi, debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti e previste.
5. Sono vietati gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente.
6. Qualora all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dalla normativa regionale vigente, ricadano aree comprese nella zona di cui al presente articolo, è compito degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale definire i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni, valutando la compatibilità di tali interventi e trasformazioni rispetto delle disposizioni di tutela paesaggistica vigenti nonché con riferimento ai criteri definiti nella direttiva di cui al successivo comma 11. Il PSC, ai sensi dell’art. A-2 della legge regionale 24 marzo

2000, n. 20 definisce, nelle aree di cui al presente comma, le azioni volte a ridurre il livello del rischio negli insediamenti esistenti, anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi disposti dalle autorità competenti. L'approvazione dei contenuti del PSC relativamente alle aree di cui al presente comma è subordinata alla acquisizione dell'intesa della Provincia in merito alla sua conformità agli strumenti della pianificazione territoriale di livello sovraordinato, fatte salve le procedure relative alla stipula di accordi di pianificazione tra Comune e Provincia, ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.

7. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PTPR e quella del PTCP e/o relative varianti per gli ulteriori ambiti individuati, ricomprese nei seguenti casi:
 - a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, costituito dal perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica variante di cui al comma quarto lettera e) dell'articolo 15 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni. Per tali aree valgono le disposizioni di cui al precedente comma 6.
 - b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici comunali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
 - c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale o del P.T.C.P. per le parti in aggiornamento, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o delle zone destinate a standard urbanistici ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
 - d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica;
 - e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata;
 - f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai

sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del P.T.C.P..

In ogni modo, per tali previsioni, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con il servizio provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico o attuativo al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. A tale fine dovrà essere redatto uno studio di compatibilità idraulica che documenti le interferenze dell'intervento con l'assetto attuale e previsto del corso d'acqua, che dovrà essere esaminato per un tratto adeguato. Dovranno inoltre essere esplicitate le misure adottate per evitare l'eventuale danneggiamento dei beni e delle strutture previsti, per garantire la stabilità delle fondazioni, per facilitare l'evacuazione di persone e beni in caso di inondazione. Per gli interventi che comportano una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, deve essere previsto un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente. Questa possibilità dovrà essere valutata nella considerazione e nel rispetto dei valori territoriali e degli effetti che le opere idrauliche potranno produrre sul contesto paesaggistico.

8. Per le aree ricadenti nelle zone di cui al precedente comma 1, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 25, 25, e le direttive di cui al successivi commi 16, 17, 18, 19, 20, 21.
9. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
 - a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
 - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c) invasi ad usi plurimi;
 - d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - e) sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - f) approdi e porti per la navigazione interna;
 - g) aree attrezzabili per la balneazione;
 - h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al primo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

10. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al comma 9, non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua per l'intero tratto dell'infrastruttura. Resta comunque ferma la sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
11. Le nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico consentite, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, sono subordinate alla condizione che non modificano i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nella zona di tutela ambientale ed idraulica, che non limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tale fine devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche della verifica idraulica di cui alla "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 2 in data 11 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni. Le stesse

infrastrutture devono essere inoltre progettate nel rispetto dei criteri di cui al DPCM 12/12/2005.

12. I progetti per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, per i quali deve essere dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori dalle zone del presente articolo, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti, devono essere corredati da uno studio di compatibilità, realizzato secondo la "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce A e B" dell'Autorità di bacino e successive modifiche e integrazioni. I relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità competente.
13. E' vietata la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché gli ampliamenti strutturali, l'aumento della potenzialità annua di trattamento e/o smaltimento degli impianti esistenti.
14. E' consentito il completamento degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, (così come stabilito dall'art. 30 comma 3 lettera e) delle norme di attuazione del PAI e da successive comunicazioni interpretative dell'Autorità di Bacino del fiume Po), esistenti alla data di entrata in vigore del PAI e del PTCP per gli ambiti di tutela da esso individuati quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità competente. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, realizzato secondo la direttive di cui al precedente comma 12. Gli stessi progetti di completamento sono soggetti ad una valutazione degli effetti sulle componenti fisiche, ambientali e morfologiche secondo i criteri del DPCM 12/12/2005 n. 20780.
15. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del PAI e quella del PTCP e/o relative varianti per gli ulteriori ambiti da esso individuati, limitatamente alla durata dell'autorizzazione o iscrizione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità

residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche, fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa (così come stabilito dall'art. 29 c.3 lettera l) delle norme di attuazione del PAI e da successive comunicazioni interpretative dell'Autorità di Bacino del fiume Po) e per l'esercizio di attività di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi, previo studio di compatibilità, secondo le direttive di cui al comma 12, validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, così come stabilito dall'art. 210 c. 3 lettera g) del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152.

16. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicate nelle zone di cui al presente e all'articolo 13, predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico cui sono soggetti i suddetti impianti e operazioni, sulla base della direttiva di cui al comma 12. Gli stessi proprietari e gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano, progettano e realizzano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive. Tali progetti ed interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi e con criteri di mitigazione degli impatti visivi, in considerazione della valenza ambientale e paesaggistica della zona in cui tali impianti insistono.
17. La pianificazione urbanistica comunale od intercomunale recepisce e specifica le indicazioni di cui al presente comma, mediante l'individuazione di destinazioni d'uso del suolo che tendano a preservare e migliorare la primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica ed ambientale della zona. Sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, la pianificazione comunale od intercomunale può localizzare nelle aree di cui al presente articolo:
 - a) parchi e verde pubblico le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
 - b) percorsi pedonali e spazi di sosta per mezzi di trasporto non motorizzati.
 - c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;

- d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g) del comma 9;
 - e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al comma 9.
18. La pianificazione urbanistica subordina, ove necessario, l'attuazione delle previsioni consentite nelle zone di cui al presente e all'art. 13, alla realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il deflusso delle acque meteoriche ovvero per le esigenze di protezione civile.
 19. La Provincia e i Comuni interessati promuovono l'attuazione delle forme di coordinamento degli strumenti di pianificazione e programmazione comunali nelle aree di integrazione delle politiche territoriali individuate all'art. 44 del presente Piano e in ulteriori ambiti di cui al presente e successivo articolo.
 20. Per le aree di cui al presente e all'articolo 13 interessate dai progetti di recupero e valorizzazione di cui all'art. 27, comma 1, i Comuni applicano i relativi indirizzi per la formazione e attuazione di detti progetti, integrandoli con le disposizioni e gli indirizzi di cui al presente e all'articolo 13. I Comuni provvedono inoltre, ai sensi dell'art. 27, comma 2, a definire, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti a parchi fluviali e corridoi ecologici interessanti le aree di cui al presente e all'articolo 13.
 21. Nel caso di edifici esistenti con caratteristiche non idonee allo stato di esondabilità delle zona e alla funzione idraulica della zona stessa, la pianificazione comunale, attraverso l'adozione di apposite varianti ai sensi della legge regionale 20/2000, può prevedere interventi volti al recupero totale o parziale del patrimonio edilizio, attraverso la demolizione dei manufatti esistenti e la costruzione di edifici anche di diversa tipologia e destinazione d'uso in aree idonee, appositamente individuate, esterne alla zona di tutela idraulica ed ambientale dei corsi d'acqua.
 22. I Comuni, anche riuniti in consorzio, in sede di formazione dei rispettivi strumenti generali e attuativi della pianificazione urbanistica comunale, ovvero mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, possono individuare ambiti destinati all'edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti siti nei territori di cui al presente e all'articolo 13. Ove tali trasferimenti

prevedano l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio, i Comuni possono provvedervi con le modalità e le procedure previste al Titolo III della Legge regionale n. 19 dicembre 2002, n. 37. I trasferimenti possono essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. Le aree di pertinenza dei fabbricati demoliti e oggetto di trasferimento sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune. L'acquisizione delle aree può essere esclusa, qualora siano definite convenzioni che impegnino i privati ad interventi di ripristino ambientale e alla destinazione delle aree di pertinenza delle unità immobiliari oggetto di trasferimento secondo usi compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica e alla rinuncia agli eventuali benefici connessi ai danni causati da future calamità naturali.

23. Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai precedenti commi sono comunque consentiti :
- a) interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, qualora definiti ammissibili dallo strumento urbanistico vigente; ivi compresa la ristrutturazione edilizia, così come definita dalla Legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa; Per tali interventi, oltre all'obbligo di previsione da parte della pianificazione comunale, è richiesto il rispetto dei contenuti e dei criteri del DPCM 12/12/2005 n. 20780;
 - b) interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
 - c) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;
 - d) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;

- e) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, purché realizzate con un manto stradale permeabile (ghiaia, ciottoli, ecc.) con esclusione di asfalto, cemento e/o altri materiali impermeabilizzanti, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture che dovranno avere caratteristiche volumetriche, dimensionali, materiche e tipologiche in linea con la tradizione locale, strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
 - f) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse ove compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della zona di tutela di cui al presente articolo e dalle linee di intervento definite dal presente Piano;
 - g) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
24. Le opere di cui alle lettere f) e g) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera e) del comma 23 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. Le strutture viarie di cui al

presente comma devono essere dotate di opportuna segnaletica che ne individui gli usi consentiti.

25. Sui complessi industriali e sulle adiacenti pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al presente articolo, e fossero già insediati alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione del P.T.C.P. e/o sue varianti per gli ulteriori ambiti di tutela da esso individuati, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi. Gli interventi di cui al presente comma sono comunque soggetti alle procedure di cui al comma 7.
26. Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, limitatamente al sistema collinare ed all'ambito montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino in contiguità e organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti e siano corredate da uno studio di compatibilità idraulica, realizzato con riferimento ai criteri della direttiva di cui al comma 12. Tale studio di compatibilità idraulica deve dimostrare, in particolare, che la realizzazione degli interventi non produce effetti peggiorativi d'esposizione al rischio. Sono peraltro prevalenti, ove più restrittive, le prescrizioni degli articoli 21 e 22 delle presenti Norme, relative alle zone Ee , Eb.

Art 13 **Zona di deflusso di piena**

1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per la zona di deflusso di piena individuata e perimetrata come tale nella tavola C.1, in scala 1:25.000; qualora tale ambito interessi altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni. Nella zona di cui al presente articolo il Piano persegue l'obiettivo di garantire, in condizioni di sicurezza, il deflusso della piena di riferimento e l'equilibrio dinamico dell'alveo, nonché di favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese, delle fondazioni delle opere d'arte, del mantenimento in quota dei livelli idrici di magra, unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale. Con riferimento agli obiettivi perseguiti, le zone di cui al presente articolo costituiscono la definizione cartografica e l'articolazione integrata delle zone di cui agli articoli 17 e 18 del PTPR e della fascia A di deflusso della piena, così come definita dall'articolo 28 del PAI. Nella zona di deflusso di piena, l'ambito A1 è costituito dall'alveo, così come individuato all'art. 18 del PTPR; l'ambito A2 interessa la restante area sede del deflusso della corrente, sino al limite esterno della zona stessa.

Per i tratti di asta fluviale del T. Baganza e T. Parma (zona confluenza urbana) interessati dalla Variante al PAI adottata dal C.I. dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO con Del. n.4 del 7 dicembre 2016 (Variante approvata con DPCM del 22 febbraio 2018 – G.U. Parte Prima n.120 Anno 159) vale la specificazione cartografica delle zone di tutela dei caratteri ambientali come rappresentate nelle tavole C1.6, C1.11 e C1.12 in scala 1:25.000, per le quali rimangono vigenti le norme di cui al presente articolo in coerenza con le disposizioni di cui all'art.17 e 18 del PTPR. Per le fasce di tutela idraulica nei tratti di asta fluviale sopra richiamati sono da intendersi efficaci le fasce idrauliche (Fascia A, B, C, e Limiti di progetto e Aree inondabili per eventi della piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite di progetto) perimetrata dalla stessa Variante al PAI adottata dal C.I. dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO con Del. n.4 del 7 dicembre 2016, come rappresentate nello specifico elaborato "Variante al Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma

e torrente Parma zona confluenza Baganza”, parte integrante dell’Elaborato Cartografico C1 del presente Piano. In tali zone trovano applicazione le Norme per le fasce fluviali di cui al Titolo II delle NA del PAI, oggetto di Intesa ai sensi dell’art.57 c.1, del D.Lgs. 112/1998 e dell’art.21, c.2 della L.R. 20/2000.

Per le “Aree inondabili per eventi della piena di riferimento in assenza dell’intervento di realizzazione del limite di progetto”, individuate dalla Variante PAI a tergo del limite di progetto nella zona a monte ed in prossimità di confluenza urbana del Capoluogo, sono da intendersi vigenti, sino a completa realizzazione della progettualità indicata, le disposizioni idrauliche valide per la Fascia B.

2. Nella zona di deflusso di piena sono vietate le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli.
3. Nelle aree di cui al presente articolo, gli interventi consentiti di cui ai successivi commi, debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
4. Nell’ambito A1 sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell’autorità idraulica competente:
 - a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 9, 10 e 17, con l’esclusione della realizzazione di spazi di sosta per mezzi di trasporto motorizzati di cui alla lettera b), nonché alle lettere d), f) g) del comma 23 dell’articolo 12, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l’attraversamento in trasversale;
 - b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all’intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei

natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;

- c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;
 - d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte e se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della zona di deflusso di piena contenuta nella tavola C.1 e dalle "Linee di assetto idraulico e idrogeologico", allegato 10, delle presenti norme;
 - e) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - f) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
 - g) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
 - h) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti come specificato all'articolo 12, comma 15 e l'adeguamento degli impianti esistenti alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. E' vietata la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli ampliamenti strutturali, l'aumento della potenzialità annua di trattamento e/o smaltimento degli stessi impianti esistenti;
 - i) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. E' vietata la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli stessi impianti esistenti.
5. Le estrazioni di materiali litoidi nell'ambito A1 della zona di deflusso di piena sono disciplinate dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle

opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale. Ai sensi del comma 5, dell'art. 2 della Legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 i quantitativi derivati dagli interventi di cui sopra concorrono al soddisfacimento dei bisogni individuati dal P.I.A.E..

6. Sono vietate le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal limite dell'ambito A1, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde, riduzione della velocità della corrente e di costituzione di corridoi ecologici. Nella stessa fascia è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere e), g), del comma 23 dell'art. 12. Sono fatte salve le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
7. Qualora all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dalla normativa regionale vigente, ricadano aree comprese nell'ambito A2, valgono le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 12.
8. Nell'ambito A2, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato di cui al precedente comma, sono consentiti, oltre agli interventi consentiti nell'ambito A1:
 - a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
 - b) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
 - c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

- d) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
 - e) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
 - f) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 183, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - g) opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dalla legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
 - h) ampliamenti degli impianti di trattamento delle acque reflue, ove sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori della zona di tutela. I progetti di ampliamento devono essere corredati da adeguati interventi di messa in sicurezza idraulica nonché da relativo studio di compatibilità idraulica.
9. Nell'ambito A2 si applicano, oltre alle disposizioni di cui al comma 9, le norme di cui ai commi 7, 10, 23 lettere b), c), d), e), f), g), 24, 25 e 26 dell'articolo 12.
10. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nelle zone di cui al presente articolo.

Art. 13 ter

Area di inondazione per piena catastrofica

1. Nell'Area di inondazione per piena catastrofica, indicata come tale nella tavola C.1, in scala 1:25.000 e nella tavola C.4, in scala 1:50.000 del presente Piano, valgono gli indirizzi e le direttive di cui ai commi successivi.
- Per i tratti di asta fluviale del T. Baganza e T. Parma (zona confluenza urbana) interessati dalla Variante al PAI adottata dal C.I. dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO con Del. n.4 del 7 dicembre 2016 (Variante approvata con DPCM del 22 febbraio 2018 – G.U. Parte Prima n.120 Anno 159) vale la specificazione cartografica delle zone delle fasce (Fascia A, B, C, e Limiti di progetto*

e Aree inondabili per eventi della piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite di progetto) perimetrata dalla stessa Variante al PAI adottata dal C.I. dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO con Del. n.4 del 7 dicembre 2016, come rappresentate nello specifico elaborato "Variante al Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma e torrente Parma zona confluenza Baganza", parte integrante dell'Elaborato Cartografico C1 del presente Piano. In tali zone trovano applicazione le Norme per le fasce fluviali di cui al Titolo II delle NA del PAI, oggetto di Intesa ai sensi dell'art.57 c.1, del D.Lgs. 112/1998 e dell'art.21, c.2 della L.R. 20/2000.

Per le "Aree inondabili per eventi della piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite di progetto", individuate dalla Variante PAI a tergo del limite di progetto nella zona a monte ed in prossimità di confluenza urbana del Capoluogo, sono da intendersi vigenti, sino a completa realizzazione della progettualità indicata, le disposizioni idrauliche valide per la Fascia B.

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza provinciali e comunali, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, sono predisposti tenuto conto della indicazione di pericolosità idraulica dell'area di cui al presente articolo, nonché delle zone di tutela idraulica di cui ai precedenti articoli 12 e 13.
3. I Comuni, in sede di formazione del PSC possono, in considerazione delle specifiche criticità idrauliche presenti nel proprio territorio, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti nell'area di cui al presente articolo.